LEGGE REGIONALE 34 DEL 2008
ART. 33 INCENTIVI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

IL TUTOR

Il tutor deve essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

- approfondire la conoscenza delle caratteristiche personali, sociali, professionali e attitudinali del lavoratore/della lavoratrice, in rapporto con le esigenze del datore di lavoro e del contesto in cui si colloca l'inserimento lavorativo;
- proporsi come elemento in grado di favorire una maggiore conoscenza reciproca nei rapporti fra il lavoratore/la lavoratrice e il datore di lavoro;
- fornire un sostegno consulenziale sia al lavoratore/alla lavoratrice sia al datore di lavoro, cercando di risolvere eventuali difficoltà pratiche o comportamentali e curando il collegamento con altri operatori e strutture interessati al buon esito dell'inserimento.

Il tutor fonda il proprio intervento sulla ricerca di un rapporto fiduciario sia con il datore di lavoro, sia con il lavoratore/la lavoratrice. Pertanto deve essere accettato esplicitamente da entrambi. L'accettazione da parte del lavoratore/della lavoratrice e del datore di lavoro implica la loro disponibilità a verifiche periodiche sull'andamento dell'esperienza, nonché l'individuazione delle eventuali difficoltà, ponendo in atto tentativi condivisi per superarle.

I tutor devono essere in possesso di alcune caratteristiche di base:

- diploma di scuola media superiore o laurea;
- motivazione e attitudine al ruolo;
- esperienze analoghe o affini e qualificazioni professionali congruenti;

Al termine dell'attività di affiancamento e consulenza, il tutor redige una relazione sull'esito dell'inserimento lavorativo contenente informazioni circa:

- valutazione complessiva dell'inserimento lavorativo;
- quali le difficoltà emerse nella fase dell'inserimento lavorativo;
- quali i tentativi (condivisi con lavoratore e datore di lavoro) posti in essere per superare le difficoltà;
- se è stata necessaria l'attivazione in rete di strutture specialistiche: se sì, quali sono stati i risultati dell'intervento.

Il tutor può essere previsto per alcune tipologie di lavoratori e, precisamente:

- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
- tossicodipendenti/alcoldipendenti

Il tutor non può essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con le persone da inserire, né può essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro lo stesso grado con il datore di lavoro, il legale rappresentante, gli amministratori e, in caso di imprese cooperative, con i soci, né essere dipendente del datore di lavoro o avere relazioni d'affari con la stessa, né ricoprire cariche sociali nell'ambito degli enti di cui al punto 1), comma 1, del

presente atto presso la quale svolge attività di tutoraggio connesse con l'iniziativa di cui alla L.R. 34/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'azienda intenzionata ad assumere, potrà rivolgersi per la compilazione del progetto di inserimento lavorativo al Centro per l'impiego di Asti che metterà a disposizione, gratuitamente, senza oneri aggiuntivi per l'impresa, il servizio di tutoraggio.

Il tutor interverrà già nelle attività antecedenti il momento dell'assunzione del lavoratore/della lavoratrice (contatti con il datore di lavoro qualora sia il tutor a proporre l'inserimento lavorativo, compilazione del progetto di inserimento lavorativo, contatto con l'azienda intenzionata ad assumere ecc.).